



COMUNE DI  
**Cavallino - Treporti**  
(Provincia di Venezia)

### **Quesito del 12/12/2013**

Due imprese intendono partecipare alla gara in Associazione Temporanea di Imprese di tipo "VERTICALE" e qualificate rispettivamente:

- Impresa A, esclusivamente per la sola categoria prevalente OS 32 classifica III, con una quota di partecipazione (compreso la categoria scorporabile e subappaltabile al 100% OS 6) del 48,62%, rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
- Impresa B, per: OG 1 classifica IV, e OG 11 classifica II, con una quota di partecipazione del 51,38%, rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Entrambe dichiarano rispettivamente di voler subappaltare il 30% delle categorie OS 32, OG 1, e OG 11.

Si chiede quale delle due imprese: A, o B, è qualificata a partecipare alla gara come "CAPOGRUPPO MANDATARIA".

### **Risposta**

Come indicato all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e smi, nel caso di lavori, il mandatario (in un ati verticale) è chi possiede il requisito nella categoria prevalente e il mandante chi li possiede nelle scorporabili (comma 6). Pertanto l'impresa A sarà mandataria e l'impresa B mandante.

#### **Art. 37. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)**

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

**6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.** I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.



COMUNE DI  
**Cavallino - Treporti**  
(Provincia di Venezia)

**DPR 207/2010 Art. 92. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti**

*Comma 3.* Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi **sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.** I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Li, 12 dicembre 2013

Il Responsabile del Servizio  
Gare, Contratti, Affari Legali e Contenzioso  
Dott.ssa Alessandra Napoletano